



DOCUMENTO SINTETICO SUL Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 - a cura di Kristian Bari -

Le informazioni riportate nel presente documento intendono riassumere il contenuto del DL24/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI).

L'intenzione è quella di dare una lettura più semplice di quello che è l'ennesimo decreto-legge (peraltro utilizzato impropriamente, fuori dal contesto emergenziale – come ben sappiamo terminato il **31 marzo 2022**), **usurpando e violentando ulteriormente il primato della Costituzione.**

Premessa

Sin dalla prima lettura del decreto, è balzata all'attenzione la volontarietà di **NON far cessare immediatamente le incresciose e illegittime misure emergenziali fin qui decretate.** Sarebbe bastato semplicemente lasciar decadere queste oscenità normative per porre un freno alle **innumerevoli illegalità** compiute da questo governo dei non eletti. Invece, si è deciso di stilare una sorta di "road map" al fine di far cessare le funzioni dei principali strumenti coercitivi introdotti sino ad ora.

Inoltre, bisogna precisare quanto segue:

lo stato di emergenza (sanitaria) terminerà il 31 marzo 2022.

Questo implicherà che tutte quelle norme transitorie inserite (ossia i **decreti-leggi non convertiti** entro la scadenza naturale e i **DPCM collegati alla cessazione dello stato di emergenza**) **non avranno più effetto dal 1° aprile 2022.**

Per contro, **tutte quelle norme convertite in legge ordinaria** e adottate in maniera non vincolante ai sopracitati testi transitori, rimarranno invece in vigore **anche dopo la cessazione dello stato emergenziale.**

Vediamo dunque come tale doppio binario normativo andrà ad alimentare il già enorme caos creatosi sin qua.

Cerchiamo tuttavia di fare ordine analizzando questo decreto e vederne nello specifico i contenuti.

ARTICOLO 1: il governo Draghi blinda la capacità decisionale dell'esecutivo nel continuare a dettare l'indirizzo politico-sanitario da seguire e pertanto aspettiamoci sorprese prevedibili conoscendo i soggetti e avendo avuto ampia esperienza del loro modo di agire in spregio alla Costituzione e alle norme internazionali, nonché alle loro stesse decisioni, pareri tecnico-scientifici, buon senso, evidenze scientifiche, sentenze, ecc.

"[...] possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022 [...]."

Innanzitutto, notiamo come le "amministrazioni competenti" (di seguito Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome, parlando in termini di sanità) **potranno tramite ordinanze**, impartire diktat diversi da quanto stabilito nel presente decreto, facendo intuire l'immane presa in giro a cui andremo incontro. Inoltre, estendono tale prerogativa al **31 dicembre 2022**, eludendo di fatto la reale cessazione dell'emergenza.

ARTICOLO 2: troviamo un netto cambio di rotta rispetto a quanto prospettato dalla bozza circolante in rete.

Contrariamente a quanto prospettato, non sarà più il *Ministero della Difesa* a gestire la struttura emergenziale, ma verrà istituita una **Unità " ...per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di**

contrasto alla pandemia" fino al **31 dicembre 2022** che andrà a sostituire di fatto il ruolo del commissario straordinario Figliuolo. Ne faranno parte "un dirigente di prima fascia del Ministero della Salute" e un "direttore dell'Unità" che di fatto sostituisce il commissario straordinario.

Vengono inoltre stanziati 760.000 euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023 per l'assunzione (comma 3 articolo 2) di 3 dirigenti di 2 fascia e 50 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato per "...garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali assicurando approvvigionamento di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e DPI".

Lo stanziamento per il 2023 che supera di 4 volte quello per il 2022, lascia intendere che tra l'autunno 2022 e l'inverno 2023 ci aspettano altre improvvise decisioni governative circa la gestione di fantomatiche, ma profetizzate, "...patologie epidemico-pandemiche emergenti"...

ARTICOLO 4: Isolamento e Auto-Sorveglianza

- Dal **1° aprile 2022**: per le persone positive al Sars-CoV-2 "...fino all'accertamento della guarigione" vi è il divieto di spostamento dalla propria abitazione se sottoposti ad isolamento da parte dell'Autorità sanitaria (violando le disposizioni di legge secondo cui vigerebbe divieto di uscita dalla propria dimora solo se disposto dall'autorità giudiziaria - vedasi anche recente richiesta del giudice di Aosta Tornatore per sollevamento dubbi costituzionali sull'isolamento delle persone senza disposizione dell'autorità giudiziaria. Questa e altre azioni fanno notare che finalmente anche la magistratura, dopo la società civile, dà segnali di vita anche se con almeno un anno di ritardo).

L'essere vaccinati con la terza dose booster o guariti, "regala" 3 giorni (TRE!) in più di libertà in caso di isolamento.

- isolamento di 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo "per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni"
 - isolamento di 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo "per i vaccinati con 3 dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni"
- Dal **1° aprile 2022** i contatti stretti dei positivi (tutti, vaccinati e non) non sono più tenuti alla quarantena:
- sono in regime di autosorveglianza;
 - obbligo mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo di contatto stretto con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2 con tampone rapido o molecolare;
 - alla prima comparsa di sintomi o al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto se ancora sintomatici, effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati

Quindi non vi è più il tampone obbligatorio in caso di contatti con positivi.

ARTICOLO 5: Dispositivi di Protezione delle Vie Respiratorie

- Fino al **30 aprile 2022** è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6. **mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;**
7. **mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado**

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

- Fino al **30 aprile 2022** è fatto obbligo di indossare **mascherine chirurgiche**:
 - in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, sull'intero territorio nazionale;
 - (mascherine non specificate) in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso ad eccezione del momento del ballo.

L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Di fatto, quindi, non cambia nulla per l'uso delle mascherine, il suo utilizzo viene prorogato fino al 30 aprile 2022 in tutte le modalità che conosciamo già oggi.

ARTICOLO 6: Graduale Eliminazione del Green Pass Base

- Fino al **30 aprile 2022** è fatto obbligo esibire **certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test**, cosiddetto **green pass base**, per accedere:
 - a mense e catering, ristoranti e servizi di ristorazione al chiuso (ad esclusione degli alberghi e altre strutture ricettive in cui si soggiorna)
 - a concorsi pubblici
 - a corsi di formazione privati e pubblici
 - a colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori
 - partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive all'aperto
 - alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie (e similari), compresi gli studenti universitari (9 ter.2 legge 87) e anche per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione (9 ter.1 legge 87), **quindi rivolto ai genitori che dovranno recarsi a scuola per colloqui, corsi e altre attività.**
 - ai mezzi di trasporto quali aerei, navi e traghetti (ad esclusione di quelli per lo Stretto di Messina e Tremiti), treni intercity e alta velocità (interregionali) e autobus a noleggio con conducente
 - ai luoghi di lavoro pubblici e privati
- Dal **1° aprile 2022 decade** l'obbligo di green pass per:
 - servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.)
 - uffici pubblici e uffici postali
 - banche e attività commerciali.

- Dal **1° aprile 2022 decade** l'obbligo di green pass per:
 - mezzi di trasporto locali e regionali (autobus, metropolitana, treni regionali, ecc.) in quanto il punto e-ter (mezzi di trasporto pubblico locale o regionale) non è stato prorogato
- Fino al **31 dicembre 2022** sono autorizzate le uscite temporanee con **certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test**, cosiddetto **green pass base**, per:
 - le persone ospitate in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali (**prorogata quindi la disposizione che sarebbe scaduta il 31 Marzo**)

ARTICOLO 7: Graduale Eliminazione del Green Pass Rafforzato

- Fino al **30 aprile 2022** è fatto obbligo esibire **certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione**, cosiddetto **green pass rafforzato** (articolo 9-bis.1 legge 87), per accedere:
 - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e contatto **al chiuso** (sono ancora esclusi dal green pass gli accompagnatori negli spogliatoi per i bambini)
 - convegni o congressi
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi **al chiuso** (esclusi i centri educativi per l'infanzia)
 - feste conseguenti, e non, alle cerimonie civili e religiose **al chiuso**
 - sale gioco, scommesse, bingo e casinò
 - sale da ballo, discoteche e locali assimilati
 - spettacoli aperti al pubblico o eventi e competizioni sportive **al chiuso**
- Dal **1° aprile 2022**, non essendo state prorogate le disposizioni, **non verrà più richiesto il green pass (né rafforzato né base)** per:
 - piscine, centri natatori, sport di squadra e contatto **all'aperto**
 - alberghi e strutture ricettive
 - sagre e fiere
 - centri culturali, sociali e ricreativi **all'aperto**
 - ristoranti e servizi di ristorazione **all'aperto** (al chiuso con green pass base fino al **30 aprile 2022**)
 - musei, luoghi della cultura e mostre
 - centri termali
 - eventi e competizioni sportive **all'aperto** (che passano a green pass base)
- Fino al **31 dicembre 2022** l'accesso dei visitatori alle RSA e alle strutture ospedaliere di degenza è consentito solo con il **Green Pass Rafforzato** (**prorogata quindi la disposizione che sarebbe scaduta il 31 Marzo**).

ARTICOLO 8: Obblighi vaccinali (N.d.R. e soggetti con obbligo vaccinale vincolante per l'accesso al lavoro)

Il D.L. 24/2022, in vigore dal 25 marzo (ma per le modificazioni di obblighi vaccinali, quarantene, rientri, frequentazioni di luoghi, uso di mascherine ecc. bisogna fare riferimento alle date specifiche indicate nei vari articoli del DL), ha modificato le precedenti disposizioni relative agli obblighi vaccinali e ai correlati divieti di accesso ai luoghi di lavoro per quanti fossero **privi di vaccinazione o non disponessero né di esenzione, né avessero conseguito guarigioni** dall'infezione SARS-CoV-2.

- Fino al **31 dicembre 2022** è fatto obbligo di **certificazioni verdi COVID-19** cosiddetto **green pass rafforzato** (conseguibile per vaccinazione o esenzione o guarigione):



- ai lavoratori del comparto sanitario (Art. 4 D.L. 44/2021), nonché a quanti operano a qualsiasi titolo nelle RSA e strutture sociosanitarie (Art. 1-bis D.L. 44/2021);
- Fino al **30 aprile 2022** resta in vigore l'obbligo vaccinale per tutte le altre categorie di lavoratori, inclusi i soggetti ultracinquantenni, ma è stato sganciato dal divieto di accesso ai luoghi di lavoro, che ora non è più precluso.
 - **L'attività lavorativa, pertanto, potrà essere svolta sottoponendosi al tampone ogni 48 ore** (Art. 4-Ter D.L. 44/2021) e quindi di fatto, per i lavoratori si torna all'autunno 2021 (la farsa delle riaperture è palese...) con il cosiddetto **green pass base**.
- I lavoratori che non dispongono di **green pass rafforzato**, e che non intendono sottoporsi al tampone:
 - per coloro i quali avevano già comunicato in passato al proprio datore di lavoro di non essere intenzionati ad ottemperare al tampone nulla cambia;
 - per quanti invece sono stati **sospesi in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale**, nel caso in cui non intendono accedere ai luoghi di lavoro sottoponendosi al tampone è opportuno che in via cautelativa effettuare tempestiva comunicazione al datore di lavoro entro la giornata di lunedì 28 della propria scelta; costoro rimarranno sospesi dal lavoro e dalla retribuzione sino alla permanenza di tale obbligo, attualmente fissato al **30 aprile 2022**.
- Fino al **30 aprile 2022** resta in vigore l'obbligo vaccinale e l'omissione dell'adempimento vaccinale comporta ancora l'assoggettamento alla sanzione una tantum di euro cento (Artt. 4 quinquies e 4 sexies D.L. 44/2021) decretando come "riapertura", quella del portafoglio...

SCUOLA: Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola

- Dal **1° aprile 2022** (in realtà dal 15 dicembre 2021...) e fino al **15 giugno 2022** resta in vigore l'obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, scuole non paritarie, servizi educativi per l'infanzia, centri provinciali per l'istruzione degli adulti, sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, quindi:
 - La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni (comma 2)
 - I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale, acquisendo le informazioni necessarie tramite piattaforma DGC (secondo modalità definite con DPCM n. 52, art.9, comma 10 del DL22/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2021)
 - I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni nel caso in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, **invitano l'interessato** a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante: effettuazione della vaccinazione; oppure attestazione relativa all'omissione/differimento della stessa; oppure presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito
 - I docenti ed educatori che hanno ricevuto la comunicazione dal dirigente scolastico e che soddisfano tramite idonea documentazione la **vaccinazione effettuata potranno rientrare al lavoro** con il cosiddetto **green pass rafforzato**
 - I docenti ed educatori che hanno ricevuto la comunicazione dal dirigente scolastico e che soddisfano tramite idonea documentazione la richiesta/omissione/differimento di vaccinazione potranno rientrare al lavoro con il cosiddetto **green pass base** e quindi **sottoponendosi al tampone ogni 48 ore** (di fatto si torna al 1° settembre 2021... come in una tragicommedia),



- In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra il **personale docente ed educativo** è tenuto a darne immediata comunicazione scritta ai dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni
- I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni, ricevuta comunicazione dell'inadempimento, **devono utilizzare il docente e l'educatore inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica**
- I docenti ed educatori inadempienti non potranno effettuare "attività didattiche a contatto con gli alunni" (Art. 4-Ter.1 DL44/2021);
- I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni provvedono dal **1° aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022**, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

Le disposizioni di cui sopra disciplina solo i lavoratori del mondo della scuola, per le altre categorie (polizia, difesa, ecc.) sottoposte anch'esse all'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 non è prevista alcuna conseguenza.

Come si può notare il nuovo impianto normativo, pure permanendo in violazione della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico mira ad evitare la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, tentando così di limitare l'ormai copioso contenzioso innescato dall'introduzione dell'obbligo vaccinale, **che sempre più è oggetto di provvedimenti giudiziari che accolgono le istanze dei lavoratori per il recupero degli arretrati e le reimmissione in servizio.**

Si sta quindi delineando quanto avevamo espresso nelle nostre comunicazioni ai dirigenti scolastici, dirette e tramite l'avvocato Frassy, a partire da fine agosto e fino a gennaio 2022, con le quali mettevamo in guardia e consigliavamo (essendo colleghi diretti del nostro lavoro a scuola) di astenersi o perlomeno esprimere contrarietà all'adempimento di norme discriminatorie e illegittime promulgate dal governo, poiché i provvedimenti giudiziari faranno il loro corso e a pagarne le conseguenze saranno direttamente i dirigenti scolastici valdostani, non godendo di copertura statale per responsabilità civili e penali a fronte di eventuali risarcimenti, né di scudo penale come i politici che li hanno resi meri esecutori lasciandoli poi al loro destino.

ARTICOLO 9: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da sarscov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

- Dal **1° aprile 2022** e fino al **fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022**
 - Non è più prevista la DAD (anche con 5 o più casi); attività educative e didattiche in presenza comprese uscite didattiche e viaggi di istruzione, comprese partecipazione a manifestazioni sportive
 - Obbligo di mascherina chirurgica o superiore in classe (con esclusione delle attività sportive); in casi particolari (vedi sotto) obbligo FFP2 in classe
 - È raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro
 - Nidi e scuole dell'infanzia (non è più prevista la sospensione dell'attività con 5 casi):
In presenza di almeno 4 casi di positività l'attività continua in presenza con FFP2 per insegnanti e bambini di età sopra i 6 anni; tampone da farsi dopo 10 giorni se sintomatici o dopo 5 se asintomatici. Il tampone può essere anche auto somministrato e quindi auto certificato
 - Scuole primarie e secondarie:
In presenza di almeno 4 casi di positività l'attività prosegue in presenza con FFP2 per 10 giorni; il tampone va effettuato se sintomatici al 10° giorno, altrimenti se asintomatici al 5° giorno anche auto-somministrato e quindi autocertificato a seguito di tampone casalingo
 - Per gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento certificato in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 è **prevista la**



possibilità di seguire l'attività scolastica nella modalità didattica digitale integrata, su richiesta della famiglia (o dello studente maggiorenne) "accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI"

ARTICOLO 11: Sanzioni e Controlli

Introduzione di sanzioni dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

"Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila."

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, ha disposto le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

ARTICOLO 14: Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- fasce colorate per le Regioni
- le misure relative agli spostamenti
- protocolli per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie;
- per corsi di formazione (ricompresi nella normativa scolastica);
- su attività di servizi di ristorazione;
- Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali;
- Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi;
- Musei e altri istituti e luoghi della cultura;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere;
- Impianti nei comprensori sciistici;
- Fiere, convegni e congressi;
- Centri termali e parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie;
- Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto